



enomondo

IL CIRCOLO VERDE DELL'ENERGIA

**PROCEDIMENTO UNICO PER MODIFICA
NON SOSTANZIALE AD IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI BIOMASSE
COMBUSTIBILI E AMMENDANTE
COMPOSTATO VERDE MEDIANTE LA
VALORIZZAZIONE DI SCARTI VEGETALI E
LIGNO-CELLULOSICI PER AMPLIAMENTO
PIAZZALI DI DEPOSITO ACV**

**PROCEDIMENTO UNICO
EX ART. 53 L.R. 24/2017**

Variante urbanistica:

**7.3 | RELAZIONE
DI VARIANTE AL
PCA VIGENTE**

Il tecnico incaricato:

Ing. David Negrini

T - 351 803 8331
@ - davidnegrini72@gmail.com

Data:

SETTEMBRE 2020

Scala:

Revisioni:

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	EMISSIONE	SETTEMBRE 2020



Enomondo Srl
Sede legale: via Convertite, 6 Faenza (RA)

AMPLIAMENTO PIAZZALI DI DEPOSITO ACV

PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO:

RELAZIONE TECNICA

Allegato:

7

Elaborato:

3

Data progetto:

24/08/2020

Revisione:

00

CONSULENTI



SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa

P.A. Christian Bandini *
Ing. Micaela Montesi *
Dott. Mattia Benamati *
Dott.ssa Stefania Ciani *

*Tecnici competenti in acustica ambientale

SOMMARIO

1.	MOTIVO DELLA VARIANTE.....	3
2.	DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL RUE	3
1.1	<i>Stato attuale</i>	4
2.1	<i>Stato modificato</i>	8
3.	DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PCA	12

1. MOTIVO DELLA VARIANTE

Il comune di Faenza ha approvato con delibera di consiglio comunale n. 3967/235 del 2 ottobre 2008 il piano di classificazione acustica comunale ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, art. 3. Il PCA è stato costantemente aggiornato e l'ultima revisione della Classificazione Acustica del Comune di Faenza è stata approvata con delibera di C.C. n.76 del 27/07/2015.

La società Enomondo Srl, con sede legale a Faenza, via Convertite n. 6, è titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 44,5 MWt di cui alla Autorizzazione Unica ex art 12 D. Lgs. 387/03 n. 159 del 10/04/2008 e smi.

Enomondo intende acquisire nuovi terreni e realizzare un nuovo piazzale, in cui trasferire la produzione di ACV, dedicando l'esistente alla sola biomassa conferita e a quella destinata alla centrale termica.

Il nuovo piazzale, a destinazione produttiva, dovrà essere realizzato in parte in area ad oggi classificata dal PSC come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura".

AREA OGGETTO DI INTERVENTO



La proposta in esame è sostanzialmente quella di attivare una variante allo strumento urbanistico vigente, il RUE, al fine di individuare una normativa urbanistica conforme alle norme di PSC.

La variante urbanistica descritta in seguito comporta la richiesta di variante anche al piano di classificazione acustica comunale.

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL RUE

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- urbanizzazione di un piazzale di superficie complessiva pari a $9.900 + 2.300 + 3.500 = 15.700$ mq e relativa viabilità circostante. Tale intervento è suddiviso in successive fasi temporali;
- spostamento del metanodotto esistente;

- fascia a verde di mitigazione dell'area da cedere all'Amministrazione Comunale in applicazione dei principi della perequazione.

1.1 Stato attuale

PSC

L'area oggetto di intervento è classificata dal vigente PSC come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura", normato dalle NTA all'art 6.8, di seguito riportato per facilità di lettura

8. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola art. A19 L.R. 20/2000. Sono gli ambiti di cui all'art. 10.8 del PTCP.

Gli interventi ammessi discendono dalla lettura combinata dell'art. A19 L.R. 20/2000 e art. 10.8 del PTCP.

Sono distinti in due sottogzone:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura


Sono gli ambiti produttivi agricoli, con un territorio pianeggiante, che coincidono sostanzialmente con l'unità di paesaggio della centuriazione romana.

- Ambiti agricoli di valorizzazione paesaggistica

Sono gli ambiti produttivi agricoli inseriti nell'unità di paesaggio della collina romagnola.

Per favorire un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione in spazi di proprietà privata, il RUE promuove incentivi e forme di compensazione urbanistica.

STRALCIO PSC



Le norme tecniche prevedono che in area "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura" non si possano realizzare impianti di natura industriale.

L'intervento di progetto non è compatibile con la classificazione di PSC sopra richiamata, si è reso pertanto necessario attivare una procedura di variante al PSC in modo che il terreno risulti classificato come "Ambito produttivo sovracomunale".


RUE

Parte dell'area oggetto di intervento ricade in "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" di cui all'art. 13 delle NTA del RUE.

L'area è inoltre caratterizzata dalla presenza del vincolo di dotazione ecologiche ed ambientali, normata da Art. 20 Dotazioni ecologiche e ambientali

L'intervento di progetto non è compatibile con la classificazione di RUE sopra richiamata, si è reso pertanto necessario attivare una procedura di variante al RUE in modo che il terreno risulti classificato come Ambito Produttivo Specializzato. A compensazione della riduzione della fascia di mitigazione Enomondo realizzerà un intervento di piantumazione e sistemazione di verde pubblico.

STRALCIO RUE



L'art. 13 delle NTA del RUE riporta:

Art. 13 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Definizione

Sono le parti del territorio rurale idonee per tradizione, vocazione e specializzazione, ad attività di produzione di beni agroalimentari.

Sono suddivise in due sottocategorie: gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura identificano le aree pianeggianti, mentre gli ambiti agricoli di valorizzazione paesaggistica di collina rappresentano la bassa collina romagnola con ordinaria tutela ambientale, dove ogni intervento deve essere valutato in relazione alle viste paesaggistiche, quanto a condizioni localizzative, cromatiche e materiche.

Le funzioni e gli interventi ammessi, per gli edifici funzionali all'attività agricola, sono quelli dell'art. 10.8 del PTCP e dell'art. 12 [Disposizioni comuni] delle presenti norme, con le specificazioni contenute nei successivi commi.

Costituiscono ambiti di cui all'art. A-19 della LR 20/2000.

2. Funzioni

- Abitazioni

L'uso comprende, oltre agli spazi abitativi, anche gli spazi accessori (rimesse, cantine, ecc.) nonché le case che, alla data del 31.12.1995, risultano interamente trasformate in servizi. La Sul è pari a 60 m²/ha per i primi 5 ha, per complessivi 300 m², incrementabile di 15 m²/ha per i rimanenti, con il limite massimo di 500 m². Le nuove funzioni abitative sono consentite a condizione che gli immobili esistenti nella medesima unità poderale e destinati alla stessa funzione, compresi quelli trasformati per funzioni di servizio, risultino recuperati ed effettivamente utilizzati come abitazioni. Per abitazioni di nuova costruzione con Sul superiore a 150 m², dovrà essere rispettata la tipologia della casa rurale a due piani (terra e primo).

- Servizi

La Sul è pari a 150 m²/ha per i primi 5 ha, per complessivi 750 m², incrementabili di 20 m² per ogni ulteriore ettaro fino ad un massimo di 2.000 m². L'incremento di Sul -esclusivamente per i servizi agricoli localizzati nel contesto di nuclei edilizi abitativi esistenti- è, in luogo dei 20 m² di cui sopra di 50 m² per ogni ettaro successivo ai primi 5, ferma restando ogni altra condizione di cui al presente articolo. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura, al di fuori degli ambiti di cui agli artt. 22.2 [Natura e paesaggio - Tutela paesaggistica collinare] e 22.3 [Natura e paesaggio - Aree di tutela delle aste fluviali] e nel rispetto del limite massimo di 2.000 m², è consentito aggiungere ai volumi derivanti dall'applicazione degli indici, altri volumi per servizi derivanti dalla demolizione integrale di edifici incompatibili in territorio rurale, accertati con la procedura di cui al primo periodo dell'art. 31.5 [Modalità di attuazione - Accertamento delle caratteristiche di costruzione da demolire in territorio rurale], applicando i seguenti parametri:

- ✓ 1 m³ per ogni m³ di volume demolito negli ambiti agricoli di valorizzazione paesaggistica di collina e negli ambiti di cui all'art. 14 [Aree di valore naturale e ambientale] e 15 [Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico];
- ✓ 0,80 m³ per ogni m³ di volume demolito negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura. I nuovi edifici derivanti dai suddetti incrementi volumetrici sono ammessi in ogni caso in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento e sempre nel contesto dei nuclei edilizi esistenti. Per i servizi adibiti a cantine vinicole attive alla data di adozione del RUE è possibile superare l'indice di zona con incrementi di Sul fino al 30% della Sul esistente con un minimo sempre ammesso di 150 m²: tale superficie minima di incremento è realizzabile anche nel caso in cui, alla stessa data, l'indice sia già esaurito o l'unità poderale non abbia le dimensioni minime di cui all'art. 12.3 [Disposizioni comuni - Unità poderale].

- Allevamenti non intensivi

La Sul è pari a 150 m²/ha con un limite massimo di 750 m². Altezza max 5,00 m.

- Serre con strutture fisse

La Sul è pari a 1500 m² per i primi 5 ha, incrementabili di 150 m² per ogni ulteriore ettaro di pertinenza, fino ad un massimo di 10.000 m²: tali indici sono applicabili anche quando l'unità poderale deriva dall'accorpamento di appezzamenti esistenti al 31.12.1995 ed appartenenti ad un'unica proprietà, posti reciprocamente entro la distanza di 5 km. H max 5,00 m.

- Piccole attività

Nelle abitazioni e nei servizi all'interno dell'azienda agricola, è consentito l'utilizzo della superficie utile calpestabile esistente fino ad un massimo di 100 m², per studi professionali e per le attività di cui alle lettere d1) e c1) dell'art. 3.1 [Usi del territorio - Destinazioni d'uso] esclusivamente se esercitate da un componente il nucleo familiare residente nel fondo; tali attività, che dovranno rispondere a caratteristiche strutturali e dotazioni impiantistiche adeguate al nuovo uso, non possono estendersi od incidere sull'area di pertinenza esterna ai fabbricati, neppure con attività a cielo aperto, depositi, esposizioni di merci o altro.

3. Interventi

- Nuove costruzioni

Le nuove costruzioni abitative sono ammesse alle condizioni di cui all'art. 12.2 [Disposizioni comuni - Modalità generali di progettazione]. Le nuove costruzioni sono ammesse solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola; tale programma può essere previsto dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria.

La distanza minima dai confini di proprietà è 10 m, ad eccezione degli ampliamenti per i quali la distanza minima dai confini è di 5 m. H max 7,50 m.

- Agriturismi

Le case coloniche, comprese quelle utilizzate come servizi agricoli, nonché gli altri fabbricati ad uso servizi localizzati nel contesto dei nuclei abitativi esistenti, comprese le superfici derivanti da ampliamenti interni, possono essere destinati ad attività di agriturismo. Fanno eccezione i fabbricati che per tipologia e/o dimensione si prestavano originariamente ad una utilizzazione autonoma (allevamenti, grandi capannoni specialistici, ecc.). In presenza di attività agrituristiche esistenti o per le quali non siano subentrate nuove funzioni, a prescindere dalle limitazioni delle norme di zona e anche in assenza della superficie minima poderale, è consentito estendere la Sul per funzioni di servizio connesse all'attività agricola fino a 200 m² nell'ambito dei quali è possibile realizzare nuove costruzioni da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agriturbistica, compresi i manufatti di cui all'art. 75/6 [Variabilità dei criteri di progettazione su edifici esistenti in territorio rurale e "case sull'albero" per gli agriturismi] della Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti".

- ✓ Indici esauriti per le abitazioni Le case coloniche esistenti al 31.12.1995, comprese quelle trasformate in passato a servizi agricoli, possono essere interamente utilizzate per funzioni abitative funzionali all'esercizio dell'attività agricola, con possibilità di ampliamento di Sul fino a 100 m² in continuità con gli edifici abitativi esistenti, con riferimento alla proprietà al 31.12.1995: occorre pertanto l'assenso in forma scritta di tutti i soggetti interessati. Nelle unità poderali con dimensione inferiore a quella minima di cui all'art. 12.3 [Disposizioni comuni - Unità poderale] resta fermo il limite massimo di 500 m² per ogni nucleo abitativo, con riferimento alla proprietà alla data di adozione del RUE. In alternativa al suddetto ampliamento della casa, ferma restando ogni altra condizione, è possibile ricavare 100 m² abitativi all'interno di un unico fabbricato ad uso servizi qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- nel fabbricato per servizi siano già esistenti locali abitativi alla data di adozione del RUE e restino comunque spazi per servizi sufficienti per le esigenze aziendali;

- nell'ambito del nucleo edilizio restino spazi a servizio -distinti dalle abitazioni- sufficienti a coprire le necessità aziendali. Nei suddetti casi rimane escluso qualsiasi ampliamento del fabbricato abitativo. Gli indici per funzioni abitative si intendono esauriti anche nel caso in cui l'unità poderale non abbia le dimensioni minime di cui all'art. 12.3 [Disposizioni comuni - Unità poderale] nonché quando l'indice residuo sul fondo determini una quantità edificabile inferiore a 100 m².

L'art. 20 delle NTA del RUE riporta:

1. Definizioni

Oltre ai livelli prestazionali di cui al Titolo VII [Obiettivi di qualità], le dotazioni ecologiche e ambientali concorrono a migliorare prevalentemente la qualità dell'ambiente urbano e periurbano mitigandone gli impatti, preservando e favorendo, nella loro diversificazione, habitat naturali e reti ecologiche di connessione.

Costituiscono dotazioni di cui all'art. A-25 della LR 20/2000.

2. Zone di mitigazione e riequilibrio ambientale

Sono le zone che, per particolari situazioni esistenti di conflittualità insediative/infrastrutturali con il paesaggio, assolvono alla duplice funzione di mitigazione visiva e di salvaguardia/potenziamento delle valenze naturali e ambientali.

In queste zone, nel rispetto delle norme di zona, sono consentiti esclusivamente nuovi fabbricati di servizio qualora sia possibile realizzarli nel contesto di edifici esistenti, nonché gli interventi sull'esistente e gli ampliamenti del patrimonio edilizio esistente ed è favorita la densificazione del verde.

Negli ambiti di cui agli artt. 8 [Ambito produttivo specializzato], 9 [Ambito produttivo misto] e 10 [Ambito misto di riqualificazione] e solo in assenza di alternative progettuali, è consentito utilizzare i primi 6 metri sul margine interno della zona in oggetto per parcheggi alberati e/o viabilità funzionali alla migliore organizzazione aziendale: tali interventi dovranno essere realizzati con soluzioni di minimo impatto e dovranno prevedere compensazioni integrative del paesaggio, preferibilmente mediante verde alberato, anche eventualmente all'esterno delle zone di mitigazione e riequilibrio ambientale. Le zone in fregio all'autostrada devono essere trattate a verde totalmente permeabile.

2.1 Stato modificato

PSC

La variante al PSC proposta consiste nel trasformare il terreno oggetto di intervento da classificazione Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola a Ambito per nuovi insediamenti produttivi sovracomunali ex art. 5.3 che si riporta di seguito per facilità di lettura:


"... Per tutti questi ambiti il PSC rinvia alla specifica scheda della VALSAT la capacità insediativa minima e massima, le funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime e le prestazioni di qualità urbana attese."

Una superficie di estensione almeno pari al 15% della superficie del lotto sarà oggetto di trasformazione e cessione all'Amministrazione Comunale.

La variante urbanistica del PSC sarà applicata alla minima superficie necessaria alla realizzazione dei nuovi piazzali per la gestione dell'ACV ed al terreno per la realizzazione degli interventi di compensazione, rimanendo al momento agricolo il restante terreno all'interno del lotto.

Si riporta l'immagine contenente la variante del PSC proposta. Con perimetro nero viene evidenziata l'intera area oggetto di acquisto da parte di Enomondo.

STRALCIO PSC – STATO MODIFICATO



RUE

Si propone di variare il RUE con l'approvazione della scheda n.68* (riportata di seguito) nella quale la porzione di terreno oggetto di variante viene trasformata da "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" ad "Ambito produttivo specializzato".

STRALCIO RUE – STATO MODIFICATO



Si riporta di seguito la scheda di modifica di RUE nella quale sono individuate le norme di dettaglio.



3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PCA

La presente variante alla classificazione acustica comunale si rende necessaria per finalizzare la proposta di variante urbanistica descritta al capitolo precedente.

Allo **stato attuale** l'area oggetto di intervento è classificata dal vigente PSC come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura" e parte dell'area oggetto di intervento ricade in "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" di cui all'art. 13 delle NTA del RUE.

Conseguentemente e coerentemente il piano di classificazione acustica comunale vigente attribuisce all'area in esame la *Classe III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.*

Il **progetto** prevede di attribuire all'area la seguente classificazione da PSC:

Ambito per nuovi insediamenti produttivi sovracomunali ex art. 5.3 che si riporta di seguito per facilità di lettura:

"... Per tutti questi ambiti il PSC rinvia alla specifica scheda della VALSAT la capacità insediativa minima e massima, le funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime e le prestazioni di qualità urbana attese."

La variante urbanistica del PSC sarà applicata alla minima superficie necessaria alla realizzazione dei nuovi piazzali per la gestione dell'ACV ed al terreno per la realizzazione degli interventi di compensazione, rimanendo al momento agricolo il restante terreno all'interno del lotto.

Si propone inoltre di variare il RUE con l'approvazione della scheda n.68* nella quale la porzione di terreno oggetto di variante viene trasformata da "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" ad "Ambito produttivo specializzato".

L'utilizzo del suolo avrà di fatto una conversione verso una funzione più produttiva che agricola, in linea con quanto già presente in tutto il sito Caviro-Enomondo.

Il progetto di variante al PCA propone quindi di attribuire in modo DIRETTO all'area in esame la *Classe V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.*

Per esplicitare il ragionamento seguito nella formulazione della proposta, si tenga presente che l'obiettivo del presente lavoro è la classificazione del territorio comunale secondo le classi previste dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e norme discendenti. In particolare:

- Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2053/01 "criteri e condizioni per la classificazione del territorio".

Quest'ultima delibera, si propone come strumento operativo e metodologico per le Amministrazioni comunali e risponde all'esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle diverse complessità territoriali. Vengono definiti, infatti, i criteri per la classificazione acustica del territorio rispetto allo stato di fatto, nonché di quello di progetto previsto dagli strumenti urbanistici.


Occorre innanzitutto soffermarsi sui criteri per l'individuazione della UTO, ovvero dell'unità territorialmente omogenea.

I perimetri delle UTO vanno individuati con riferimento all'intera zona territoriale omogenea definita dallo strumento urbanistico e non ancora attuata al momento della formazione della classificazione acustica. Alla stregua della classificazione acustica attuale, e perseguendo il fine di non frammentare il territorio in piccole UTO, si ritiene che l'UTO da considerare sia limitata alla sola realizzazione dei nuovi piazzali.

L'omogeneità segue il criterio sia dell'utilizzo reale e previsto del suolo, sia della proprietà cui afferiscono i diversi terreni.

La visualizzazione grafica della classificazione acustica attuale è riportata nell'elaborato 7.6 "PLANIMETRIA STATO ATTUALE E PROPOSTA DI VARIANTE P.C.A.".

STATO ATTUALE PCA ED INDIVIDUAZIONE UTO




Come criterio per l'attribuzione delle classi, si è optato per utilizzare il medesimo criterio di attribuzione dello stato attuale: il sito Caviro Enomondo è nella sua quasi totalità ascritto alla Classe V, cui afferiscono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate destinate a insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, comprese le funzioni direzionali, e le attività produttive agroindustriali e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo. L'area in oggetto è una espansione analoga in edificazione ed utilizzo alla parte già edificata ed utilizzata, per cui anche all'espansione si attribuisce la Classe V.

La visualizzazione grafica della classificazione acustica di progetto è riportata nell'elaborato 7.6 "PLANIMETRIA STATO ATTUALE E PROPOSTA DI VARIANTE P.C.A.".

Si riporta comunque un estratto di tale proposta.

VARIANTE AL PCA



Sia nello stato attuale che nella variante ci si trova con una classe III a contatto diretto con una classe V. Come descritto dalla stessa normativa di settore, lo scostamento di più di una classe acustica deve essere tradotto in uno scostamento in termini di livelli sonori misurati, così che i potenziali conflitti di cui sopra debbano essere di fatto verificati mediante adeguata verifica fonometrica in opera. Ciò significa che le attività esistenti dovranno preoccuparsi di tale conflitto e dovranno eseguire una verifica come previsto dall'art.9 della LR n15/2001 al fine di dimostrarne l'assenza. Considerata la presenza di aree di potenziale conflitto, sono stati effettuati i calcoli previsionali che evidenziano l'assenza di conflitti previsti. I calcoli sono riportati nel documento (DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEI PIAZZALI DI DEPOSITO ACV PRESSO LO STABILIMENTO ENOMONDO SRL, UBICATO IN VIA CONVERTITE N.6 A FAENZA del 24/08/2020 redatto dalla Servizi Ecologici).

Nel caso si presentino comunque conflitti il superamento, qualora effettivamente riscontrato anche a seguito di verifiche strumentali di caratterizzazione del clima acustico del sito, potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

⇒ l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività secondo le modalità previste dalle NTA e dalla normativa vigente.

Gli insediamenti di progetto dovranno necessariamente produrre le valutazioni di impatto e clima acustico così come previsto dall'Art. 8 della legge quadro n.447 del 1995.